

L'intelligenza della scimmia e quella artificiale (IA)

Computer generated work e computer aided work sotto il profilo della tutela giuridica del risultato dell'attività creativa



La "Creazione di Adamo" è un affresco di *Michelangelo Buonarroti* (1511) che decora la volta della Cappella Sistina, nei *Musei Vaticani*. Gli indici delle braccia protese rappresentano, per la critica, la metafora della scintilla vitale, che passa dal Creatore alla creatura da Lui forgiata a propria immagine. (Pubblico dominio).



Uno dei selfie realizzati da un macaco della specie "Macaca nigra" utilizzando le apparecchiature fotografiche sottratte ad un fotografo naturalista inglese, attualmente ritenuti di pubblico dominio.



Intelligenza Artificiale (IA) generativa è in grado di elaborare contenuti complessi attraverso software, ovvero algoritmi, che devono però essere alimentati da enormi quantità di dati (risorse di testo, immagini, video e altro) senza l'intervento umano. Per rispettare il *Diritto d'autore* (art. 4, par. 3, *Direttiva Ue 2019/790*) nell'utilizzo di tecniche di *text and data mining*¹, libero nei limiti indicati (art. 4 cit.), per il recupero e l'analisi dei dati (contenuti), senza incorrere in violazioni, resta necessaria l'autorizzazione del titolare dei diritti, salvo che non si rendano applicabili le *eccezioni* e *limitazioni* relative al copyright, tra cui le finalità di ricerca scientifica.

Orbene non si può escludere la natura creativa di un'opera, considerandola quindi dell'ingegno, anche quando ottenuta attraverso l'utilizzo di *IA generativa*, pur non prescindendo da un indispensabile accertamento di fatto, per verificare che ricorrano le condizioni previste dalla Legge (art. 1, l. 633/1941²), tali per cui il concetto di creatività non coincide con quello di originalità e novità assoluta³, anche dovendosi valutare un'opera d'arte, ma è piuttosto espressione di una personale visione del creatore, nel rappresentare una determinata oggettività.

Da tale previsione normativa discende infatti che il *Diritto d'autore* protegge non già l'idea in senso creativo che deve, in quanto tale, recare l'impronta riconoscibile dell'artista, che non può essere negata, pure laddove risulti (quantomeno) ridotta alla sola scelta dell'algoritmo da applicare e all'approvazione del risultato generato dal software, non potendosi negare il carattere di *opera dell'ingegno* ad una realizzazione, per il solo fatto che si sia impiegato un *tool digitale* per giungere ad essa, laddove autenticamente creativa (S.C. civ., Sez. I, ord., n. 1107/2023). In prospettiva e prescindendosi dal "caso de quo", il punto è che la tutela giuridica apprestata dalla Legge sul *Diritto d'autore*, può ritenersi pacifica solo per l'opera di un autore che sia qualificabile "umano"⁴, situazione che si riscontra fattualmente in quelle creazioni che siano solo assistite dall'IA (*computer aided work*), non potendo essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi specifica esperienza. Dovrebbe invece logicamente

e conseguentemente negarsi, per quell'attività che dovesse concretizzarsi nel frutto esclusivo dell'*IA creativa* (*computer generated work*), laddove questa dovrebbe correttamente qualificarsi unico autore, prescindendosi da chi eserciti la signoria (proprietà o altro diritto) sulla macchina che l'ha prodotta. Conseguenza diretta di una tale conclusione, sarebbe che il risultato di una tale attività "*non umana*" cadrebbe nel *pubblico dominio*, in difetto di un sia pur minimo atto suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, riconducibile al genio di un *essere umano*.

Non rileverebbe, "*de iure condito*", il danno potenziale che patirebbe, secondo tale interpretazione, la ricerca dell'innovazione, non adeguatamente pungolata dalla prospettiva dei lauti guadagni che già si possono prevedere (per qualcuno). Conforme risulta, del resto, la posizione dell'*US Copyright Office* in relazione alle c. d. immagini di accompagnamento, ove realizzate dall'*IA* e come tali non ritenute espressione della creatività umana. Tale ufficio federale registra un'opera originale "*a condizione che il lavoro sia stato creato da un essere umano*" ... , ovvero "*non registrerà opere prodotte dalla natura, animali o piante*".

Un caso per certi versi analogo s'era peraltro infatti già posto all'attenzione di tale Autorità, allorché un macaco aveva realizzato una serie di *selfie*, dopo essersi appropriato della macchina fotografica di un fotografo naturalista britannico. Caricare tali immagini di successo, sui server di *Wikimedia Commons* (2014), aveva innescato una problematica rilevante per il "*Diritto di esclusiva*", perché erano indiscutibilmente il risultato dell'attività creativa di un essere animato, ma non dell'uomo.

Fatto è che il *copyright* viene ritenuto espressione della (*Intellectual property*) proprietà intellettuale⁵ di un creatore, che non può quindi non avere *personalità giuridica*, che evidentemente difettava al macaco artista. Le immagini sono quindi state considerate di *pubblico dominio* (*public domain*), sebbene si sia anche cercato di attribuire all'animale il ruolo di collaboratore del fotografo umano, come avviene nei grandi progetti fotografici, per i quali le corti americane riconoscono il *copyright* al fotografo che dirige le riprese e non ai suoi assistenti.

*Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza

1 - Estrazione di testo e dati da opere protette per cui i provider (di sistemi AI) devono garantire un livello sufficiente di trasparenza circa quelli utilizzati nella preformazione e nella formazione di modelli di IA per scopi generali, compresi testi e dati protetti dal *Diritto d'autore*, elaborando e rendendo disponibile per il pubblico un riepilogo sufficientemente dettagliato del contenuto utilizzato per la formazione del modello generale. Compete al nuovo AI Office (Ue) la verifica degli obblighi di trasparenza e l'adeguatezza del previsto documento di riepilogo.

2 - L. n. 633/1941, art 1 - *Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo(1) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione [2424, n. 4, 2579, 2580].banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.*

(Il riferimento alle scienze manca nell'art 1, pur rinvenendosi nel Cc).

Art. 2575 Cc - Oggetto del diritto - Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo(1) che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

3 - Oggetto del diritto d'autore sono (art. 2575 Cc e art. 1 l. n. 633/1941): "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione". Il requisito "*carattere creativo*" viene generalmente correlato ai concetti di "*novità*" e "*originalità*", tali differendo tra loro in quanto l'opera si ritiene: "*originale*" quando consta di un'attività dell'ingegno (comunque) umano non banale, consistente nel risultato di un'elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'Autore; "*nuova*" (in senso oggettivo) per la presenza di elementi, essenziali e caratterizzanti, tali da consentire di distinguerla da quelle, pur analoghe ma precedenti.

4 - Il diritto Ue stabilisce che si è in presenza di un'opera originale ove questa sia il risultato di una creazione intellettuale dell'autore, che ne riscontri quindi la personalità (Considerando n. 17 delle direttive Ue 93/98 e 2006/115).

5 - La proprietà intellettuale consta di regole giuridiche (principalmente contenute, in Italia, nella L. n. 633/1941 ma anche nell'art. 2575 Cc) che hanno lo scopo di tutelare i frutti dell'inventiva e dell'ingegno umano. La legge attribuisce sostanzialmente ai creatori (e loro eredi) un monopolio (temporaneo, fino a 70 anni dopo la morte dell'inventore) nello sfruttamento delle loro opere dell'ingegno, apprestando gli strumenti legali necessari per tutelarsi da eventuali utilizzi illegittimi (soprattutto a scopo di lucro) da parte di soggetti non autorizzati.